
Nuove regole per gli **ASSEGNI** e **NOVITÀ** per i pagamenti in contante e i libretti al portatore

Le nuove regole
per assegni e vaglia
postali, pagamenti in
contante e libretti
al portatore
(D.Lgs 231/2007-art 49
come modificato
dall'art 32 del D.L.
n. 112 25/06/08)

Come devo comportarmi quando emetto un assegno?

Gli assegni emessi a partire dal 25 giugno 2008 per importi pari o superiori a 12.500 euro dovranno riportare tutti la clausola "non trasferibile" e l'indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario.

I carnet di assegni, sono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità.

Potranno, tuttavia, essere emessi assegni, di importo inferiore a 12.500 euro privi della clausola "non trasferibile" utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una banca o da Poste Italiane e per i quali è stata pagata l'imposta di bollo di 1.50 euro per ciascun modulo. L'imposta di bollo sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all'erario.

Chi deve apporre la clausola "non trasferibile"?

La banca o Poste Italiane provvedono a consegnarle i moduli di assegno già riportanti la clausola "non trasferibile".

Sui moduli di assegni in suo possesso rilasciati prima del 30 aprile 2008, la clausola "non trasferibile" dovrà essere apposta da lei stesso ed è obbligatoria in caso di emissione di assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro.

Con le nuove norme antiriciclaggio è possibile richiedere a Poste Italiane o alla banca moduli di assegno privi della clausola "non trasferibile"?

Sì, ma per ottenerli deve farne richiesta scritta all'Istituto con il quale

intrattiene il rapporto di conto corrente pagando, per ciascun modulo, 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. L'imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all'erario.

Quando posso emettere assegni privi della clausola "non trasferibile" e per i quali è stata pagata l'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo?

Lei può emettere assegni in forma libera, ossia privi della clausola "non trasferibile", se emessi per importi inferiori a 12.500 euro.

Può, inoltre, emettere assegni privi della clausola "non trasferibile" per qualsiasi importo solo se emessi a favore di se stesso (quindi riportanti anche le diciture "a me medesimo", "m.m.", ecc.). In questo caso, però, può girarli solo per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane.

Può, infine, utilizzare tali moduli anche per importi pari o superiori a 12.500 euro purchè lei stesso apponga la clausola "non trasferibile" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Cosa cambia per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari?

Anche questi titoli devono riportare la clausola di non trasferibilità e

l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Posso richiedere l'emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi della clausola "non trasferibile"?

Sì, può richiedere l'emissione di tali titoli privi della clausola "non trasferibile", per importi inferiori a 12.500 euro, avanzando richiesta scritta alla banca o a Poste Italiane e pagando un'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun titolo. L'imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all'erario.

Per gli assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari trasferibili cosa cambia?

Per la circolazione dei titoli in forma libera, ossia privi della clausola "non trasferibile", è necessaria la girata. A partire dal 25 giugno 2008 nella girata non deve più essere indicato il Codice Fiscale del girante.

Posso continuare ad emettere assegni a me medesimo?

Sicuramente, però gli assegni tratti all'ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati

unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri. Di fatto sono equiparabili agli assegni non trasferibili.

Gli assegni a me medesimo possono essere emessi per qualsiasi importo e non è necessaria l'apposizione della clausola di non trasferibilità.

Per gli assegni che ho già in mio possesso alla data del 30 aprile 2008 come mi devo comportare?

I moduli di assegno in suo possesso, rilasciati prima del 30 aprile 2008, potranno essere ancora utilizzati come assegni liberi se di importo inferiore a 12.500 euro (dal 25 giugno 2008); con l'apposizione, da parte sua, della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 12.500 euro.

Quali sono le conseguenze in caso di violazione delle nuove norme sugli assegni?

In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad es mancata apposizione della clausola di "non trasferibilità" sugli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro) possono essere applicate delle san-

zioni amministrative pecuniarie dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Quali sono le novità per i libretti al portatore?

Dal 25 giugno 2008 i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 12.500 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite.

Se avessi già un libretto di deposito con un saldo pari o superiore a 12.500 euro?

Questi libretti, devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del saldo al di sotto di 12.500 euro) entro il 30 giugno 2009.

Con quali modalità posso procedere alla regolarizzazione dei libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 12.500 euro?

Occorre:

- estinguerli;
- prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo inferiore a 12.500 euro;
- estinguerli e trasformarli in libretti nominativi.

E se dopo la regolarizzazione fosse superato il limite previsto dalla normativa, ad es nel caso di accredito degli interessi?

È obbligo del possessore recarsi in Posta o in banca e ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge.

In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?

Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare, a Poste Italiane o alla banca l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento.

In caso di presentazione presso la banca o presso Poste Italiane di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile, cosa occorre fare?

Al momento della presentazione all'incasso, il nuovo possessore può rilasciare un'autocertificazione contenente nome e cognome

del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.

Cosa succede se le nuove norme sui libretti al portatore non vengono rispettate?

Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 12.500 euro può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 20 al 40% del saldo stesso.

Inoltre nel caso in cui:

- non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 30 aprile 2008) entro il 30 giugno 2009;
- ci si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti e la data di cessione;

potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria che varia dal 10 al 20% del saldo del libretto.